SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 14 settembre 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**; *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A5753

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. **473.**

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina delle tariffe elettriche che tenga conto dell'esigenza di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle quote di prezzo sostitutive dei conferimenti statali al fondo di dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti da emanare dopo aver sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche depurandole anche di tutti gli oneri impropri, provvedendo contestualmente alla soppressione delle agevolazioni alle imprese incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione europea.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996, n. **474.**

Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Vista la regola VI/1 della suddetta convenzione internazionale, relativa ai requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità per i mezzi di salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988, concernente i requisiti ed il programma di esame per ottenere il suddetto certificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Considerato quanto disposto dagli articoli 205, 209, 210 e 232 del suddetto decreto presidenziale in ordine alle imbarcazioni e zattere di salvataggio, ai marittimi abilitati per le imbarcazioni di salvataggio, nonché alle esercitazioni all'uso di dette imbarcazioni e delle zattere di salvataggio;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di una revisione del decreto ministeriale 2 aprile 1988, al fine di corrispondere a quanto previsto dal citato regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 gennaio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti

1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;

b) avere assolto all'obbligo scolastico;

c) avere compiuto diciotto anni di età;

d) avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi risultante dall'estratto del «giornale nautico - parte II» appositamente compilato dal comandante della nave, nel quale venga espressamente dichiarato che il marittimo interessato ha preso parte in maniera attiva e proficua a tutte le esercitazioni di emergenza compiute a bordo, ovvero aver frequentato con esito positivo un corso di sopravvivenza e salvataggio, previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 in data 18 maggio 1987 ed avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a nove mesi;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma indicato nell'allegato *B* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Eccezioni

1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio è conferito senza particolari accertamenti:

a) agli ufficiali di coperta;

b) ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualità di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.

Art. 3.

Commissione di esame

1. La prova di esame di cui al precedente articolo 1 dovrà essere sostenuta davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento e composta come segue:

a) da un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (C.P.), presidente;

b) da un capitano di lungo corso, membro;

c) da un sottufficiale di porto, membro, che svolge anche le funzioni di segretario.

2. La commissione potrà essere integrata di volta in volta, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione, in qualità di esperto.

Art. 4.

Modello del certificato

1. È approvato il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio che è conforme all'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Rilascio del certificato

1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio verrà rilasciato dal compartimento di iscrizione del marittimo, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 1.

2. L'ufficio periferico presso il quale è stato effettuato l'esame potrà rilasciare al marittimo interessato un certificato provvisorio di avvenuto superamento della prova di cui trattasi, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 6.

Casi di necessità

1. Qualora per particolari esigenze derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sarà a carico del richiedente.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio coloro che abbiano effettuato un periodo di navigazione non inferiore a tre anni prima del 1° ottobre 1988.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Il decreto ministeriale 2 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 4

ALLEGATO *A*

REPUBBLICA ITALIANA
ITALIAN REPUBLIC

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
MINISTRY OF TRANSPORTS AND NAVIGATION

Compartimento Marittimo . . . .
Marine Department of

CERTIFICATO DI MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO N ....
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT N

Rilasciato ai sensi della Convenzione internazionale per la salvaguardia
Issued under the provisions of the International Convention of the

della vita umana in mare (SOLAS) 1974 e successivi emendamenti e della
safety of life at sea (SOLAS), 1974 as emended and in accordance with

Regola VI della Convenzione internazionale sugli standards di addestra-
Reg. VI of the International Convention on standards of training,

mento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978 e
certification and watchkeeping for seafarers, STCW/78 and in compliance

secondo le modalità di cui al D.P.R. ....
with the procedures of the D.P.R.

Al Sig. ....
to Mr

cittadino di ....
citizen of

nato a .... il ....
born in on

iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di ....
entered in the registers of the Marine Department of

al n. ....
at n.

Data del rilascio
Date of issue

Sigillo Ufficiale
Official seal

Il comandante del porto
The harbour master

Firma del possessore del certificato ....
Signature of the holder of certificate

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME PER MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO

La commissione dovrà esaminare il grado di preparazione del candidato sulla base del seguente programma:

1) indossare una cintura di salvataggio in modo corretto;

2) interpretare i contrassegni sui mezzi di salvataggio relativi al numero di persone che sono abilitate a trasportare;

3) eseguire le corrette operazioni e manovre necessarie per preparare, mettere in mare e per salire a bordo dei mezzi di salvataggio nonché per allontanarsi dal fianco della nave, per governare e per sbarcare dai mezzi di salvataggio;

4) remare, armare albero e vela e condurre imbarcazioni a vela;

5) aggancio, gonfiamento ed ammaino di una zattera di salvataggio mediante gru;

6) usare i mezzi di segnalazione, compresi i razzi luminosi;

7) usare l'apparecchio radio portatile per i mezzi di salvataggio;

8) impiegare l'estintore in dotazione delle imbarcazioni di salvataggio;

9) occuparsi di persone ferite sia durante che dopo l'abbandono della nave;

10) condurre una imbarcazione di salvataggio. Tale prova potrà essere effettuata anche collettivamente.

La commissione dovrà inoltre accertare che il marittimo abbia conoscenza di quanto segue:

1) obbligo di cooperare alla sicurezza della propria nave e di soccorrere altre navi e naufraghi;

2) cenni sulle situazioni di emergenza quali collisione, incendio e falla;

3) valore dell'addestramento e delle esercitazioni di emergenza;

4) necessità di essere pronti per ogni emergenza;

5) ruolo di appello;

6) segnali regolamentari di emergenza;

7) mezzi di sfuggita normalmente esistenti a bordo;

8) caratteristiche e funzionamento dei mezzi di salvataggio che si trovano normalmente a bordo delle navi con particolare riferimento agli accessori e alle attrezzature per l'ammaino e il governo dei mezzi di salvataggio collettivi;

9) dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro uso con particolare riferimento alla bussola di governo;

10) governo dei mezzi di salvataggio anche in condizioni meteomarine avverse, uso dei battelli di emergenza e delle imbarcazioni di salvataggio a motore per raggruppare le zattere di salvataggio e recupero dei naufraghi e delle persone in mare,

11) prendere costa con un mezzo di salvataggio,

12) cenni sui metodi di salvataggio con elicotteri;

13) provvedimenti da prendere in relazione alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (pericoli principali per i naufraghi, razionamento dei viveri e dell'acqua nei mezzi di salvataggio, uso della cassetta di pronto soccorso e cenni sulle tecniche di rianimazione, effetti della ipotermia e sua prevenzione, impiego di mezzi e di indumenti protettivi)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

96G0498

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari;

Vista la delibera del 27 maggio 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 22 - Norme finali e transitorie, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito,

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 22 - Norme finali e transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 22

Norme finali e transitorie

Comma 1

Il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il presidente e i due vice presidenti in carica alla data di approvazione del presente statuto, resteranno in carica fino al 31 dicembre 1998, giorno in cui scadranno dal proprio mandato, tutti insieme, sicché il consiglio e il collegio dei revisori, possano avere, in futuro, scadenza unificata con periodicità, rispettivamente, quinquennale e triennale.

(Omissis)

96A5802

DECRETO 29 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, in L'Aquila.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila;

Vista la delibera del 25 giugno 1996, con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3 e 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3 e 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2

(Omissis).

Ultimo comma.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui al quinto comma. Partecipazioni ...

(Omissis).

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

(Omissis).

Art. 4.

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

(omissis);

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità a qualsiasi titolo pervenute non esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio;

(omissis).

Comma 2.

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria costituiscono proventi di natura straordinaria e sono investite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.

(Omissis).

96A5803

DECRETO 29 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, in Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Vista la delibera del 13 maggio 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 6 e 14 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6 e 14 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 6.

Finanziamento delle attività

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i redditi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota non inferiore al 10% dei redditi lordi ad una riserva finalizzata alle sottoscrizioni di aumenti di capitale della Società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di funzionamento;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio.

Comma 2.

La Fondazione destina una quota, non inferiore ad un quindicesimo dei propri redditi, al netto delle spese di gestione e dell'accantonamento a riserva sopra precisato, al perseguimento dell'interesse pubblico di solidarietà sociale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n 266.

Art 14.

Composizione, requisiti e decadenza

(Omissis).

Comma 2.

I componenti il consiglio devono essere scelti tra i soci, persone fisiche, devono avere piena capacità civile, indiscussa probità, possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti degli enti creditizi e devono essere scelti secondo criteri di professionalità e di competenza, preferibilmente tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dello statuto sociale.

(Omissis)

96A5824

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 luglio 1996.

Prezzo dei libri di testo per le scuole elementari, per l'anno scolastico 1996-97.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, relativo all'approvazione dei nuovi programmi per le scuole primarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 300, recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle classi 1ª e 2ª della scuola elementare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1987, n. 578, recante nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola elementare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 204 dell'8 maggio 1987 inerente l'approvazione di nuovi programmi di insegnamento della religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 26 febbraio 1988 relativo alla compilazione dei libri di testo per l'insegnamento delle religione cattolica;

Visto il decreto 25 marzo 1994 recante norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo di lingua straniera nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto interministeriale in data 18 agosto 1995 con il quale veniva stabilito per l'anno scolastico 1995-96 il prezzo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta la necessità di modificare, per l'anno scolastico 1996-97, i prezzi di cui al citato decreto interministeriale, sia in relazione agli accertati maggiori costi di produzione dei libri sia in relazione al tasso di inflazione registrato nel periodo in cui sono stampati i libri di testo;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di copertina di ciascun volume comprensivo di I.V.A., in relazione alle specifiche caratteristiche, è stabilito come segue:

	Classe	Letture	Sussidiari	Religione	Lingua straniera
1º Ciclo	1ª	14.450		4.180	
	2ª	16.530			
2º Ciclo	3ª	19.110	21.315	15.765	14.67[illegible]
	4ª	21.000	25.895		14.67[illegible]
	5ª	25.465	30.395		14.67[illegible]

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione e degli enti locali, viene praticato dai librai lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina.

Roma, 25 luglio 1996

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

96A5822

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 settembre 1996.

Attivazione degli uffici del territorio in alcune province.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 42, 73, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il regio decreto 29 marzo 1929, n. 499;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, n. 8/434, con il quale sono stati determinati i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, prot. n. 11192, con il quale, tra gli altri, sono stati nominati i dirigenti degli uffici del territorio di Trento, Matera e Messina;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, prot. n. 4/7474, con il quale, tra gli altri, sono stati nominati i dirigenti degli uffici del territorio di Trieste, Caltanissetta, Agrigento;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1996 sono attivati gli uffici del territorio di Trento, Trieste, Matera, Agrigento, Caltanissetta.

2. A decorrere dal 3 ottobre 1996 è attivato l'ufficio del territorio di Messina.

Art. 2.

A decorrere dalla data di rispettiva attivazione dei predetti uffici, sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali e le sezioni staccate, istituite ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto 27 marzo 1992, n. 287, delle province di Matera, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Trento e Trieste, nonché le conservatorie dei registri immobiliari di Matera, Agrigento, Caltanissetta e Messina.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio restano ferme le competenze territoriali stabilite con il decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Nei 223 comuni della provincia di Trento, nei seguenti comuni delle province di Trieste: Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, i servizi relativi alla pubblicità immobiliare restano affidati, ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, agli uffici tavolari.

Art. 4.

Alla data di attivazione dei predetti uffici, si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici del territorio e gli uffici tecnici erariali, le sezioni staccate delle direzioni compartimentali, istituite ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, aventi sedi nelle predette province e le conservatorie dei registri immobiliari, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, per i servizi di pubblicità immobiliare assegnati agli uffici tavolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1996

Il direttore generale: COLICA

96A5904

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 1996.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996-97 per le regioni Abruzzo e Toscana.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Abruzzo e Toscana, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Abruzzo e Toscana.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A5871

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 agosto 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in Cagnano Varano.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia La Casa a r.l., con sede nel comune di Cagnano Varano, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 26 gennaio 1983, repertorio n. 15104, tribunale di Lucera registro imprese n. 1300, B.U.S.C. posizione n. 2914/202655, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 29 agosto 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A5837

DECRETO 29 agosto 1996.

Scioglimento della società cooperativa Belvedere a r.l., in Torremaggiore.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Belvedere a r.l., con sede nel comune di Torremaggiore, costituita per rogito notaio Arturo Salerno in data 19 dicembre 1973, repertorio n. 61960, tribunale di Lucera registro imprese n. 509, B.U.S.C. posizione n. 1388/128800, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 29 agosto 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A5838

DECRETO 29 agosto 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Bella Italia a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa La Bella Italia a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Mariano Claudio in data 4 ottobre 1986, repertorio n. 2892, tribunale di Foggia registro imprese n. 8533, B.U.S.C. posizione n. 3844/236463, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 29 agosto 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A5839

DECRETO 5 settembre 1996.

Scioglimento di due società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Pisco Montano» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Longo in data 20 aprile 1955, rep. n. 9144, reg. soc. 687, BUSC: 331/55987;

2) società cooperativa edilizia «Sara» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Fuccillo in data 22 febbraio 1982, rep. n. 11378, reg. soc. 7564, BUSC: 2020/189376.

Latina, 5 settembre 1996

Il direttore: D'INCERTOPADRE

96A5823

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 30 agosto 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stata aggiornata la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario, relativa ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari (art. 11);

Visto il parere del comitato regionale di coordinamento delle università della Sardegna che in data 28 febbraio 1994 ha approvato le proposte per il piano triennale 1994-96 indicando tra le priorità dell'ateneo cagliaritano l'istituzione del corso di laurea in ingegneria edile, a costo zero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 con il quale è stato approvato il piano triennale di sviluppo delle università 1994-96 ed in particolare l'art. 4 che autorizza le università ad attivare le procedure di istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma universitario, tenuto conto delle proposte già formulate dai comitati regionali di coordinamento;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX);

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria in data 3 maggio 1996 con la quale è stata rinnovata la proposta di istituzione del corso di laurea in ingegneria edile con la conseguente soppressione dell'omonimo indirizzo del corso di laurea in ingegneria civile;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 6 maggio 1996 e del 13 maggio 1996, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del corso di laurea in ingegneria edile;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con note n. 877 del 7 maggio 1996 e n. 933 del 14 maggio 1996;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'art. 94 (ex 90) dello statuto vigente è così modificato:

Art. 94. — La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

2) la laurea in ingegneria chimica;

3) la laurea in ingegneria civile;

4) la laurea in ingegneria edile;

5) la laurea in ingegneria elettrica;

6) la laurea in ingegneria elettronica;

7) la laurea in ingegneria meccanica;

8) la laurea in ingegneria gestionale (con sede nei primi due anni a Cagliari e dei successivi tre anni a Nuoro);

9) il diploma universitario in ingegneria per l'ambiente e le risorse;

10) il diploma universitario in ingegneria elettronica (con sede a Nuoro);

11) il diploma universitario in ingegneria meccanica.

Corsi di laurea.

La durata degli studi dei corsi di laurea è fissata in cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento di un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione,

i predetti corsi di laurea sono articolati in indirizzi secondo l'elenco sottoindicato e possono ulteriormente essere articolati in orientamenti, definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

1) corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio - indirizzi: ambiente, difesa del suolo, georisorse, geotecnologie, pianificazione del territorio;

2) corso di laurea in ingegneria chimica - indirizzi: alimentare, biotecnologie industriali, materiali;

3) corso di laurea in ingegneria civile - indirizzi: idraulica, strutture, trasporti;

4) corso di laurea in ingegneria edile - senza indirizzi;

5) corso di laurea in ingegneria elettrica - indirizzi: automazione industriale, energia;

6) corso di laurea in ingegneria elettronica - indirizzi: controlli automatici, telecomunicazioni;

7) corso di laurea in ingegneria meccanica - indirizzi: automazione industriale e robotica, biomedica, costruzioni, energia, materiali, produzione, veicoli terrestri;

8) corso di laurea in ingegneria gestionale - senza indirizzi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 2.

Nell'art. 95 (ex 87) al secondo comma è aggiunto: «Tali attività didattiche, per il corso di laurea in ingegneria edile, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CE per il conseguimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di "architetto" comportano un impegno di almeno 800 ore annuali».

Nell'art. 95 (ex 87) il secondo capoverso del quinto comma, relativo all'ammissione degli studenti all'esame di laurea, è così modificato:

«29 annualità: per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, in ingegneria chimica, in ingegneria civile, in ingegneria edile».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 97 (ex 89) è così modificato:

«L'elenco delle annualità delle tabelle B, C, C1, D, D.1.2, E1 ed E2 di cui alla tabella XXIX del decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995 (Modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria), con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari dai quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi (decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995) è quello appresso riportato».

Art. 4.

L'elenco delle tabelle, relative ai corsi di laurea in ingegneria, è integrato con l'aggiunta delle seguenti tabelle B, C1, D.1.2 relative al corso di laurea in ingegneria edile.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

Tabella B

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea

Codifica e denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
A02A Analisi matematica; A01C Geometria; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica; A01A Logica matematica; A01B Algebra; A02B Probabilità e statistica matematica; S01A Statistica	4
B01A Fisica generale	1
B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia	1
C06X Chimica	1
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B Informatica	1
H15X Estimo; I27X Ingegneria economico-gestionale; P01A Economia politica	1

*Tabella C.*1

Annualità comuni ai corsi di laurea del settore civile

Codifica e denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
H01A Idraulica; H01B Costruzioni idrauliche	1
H06X Geotecnica	1
H07A Scienza delle costruzioni	1
H08A Architettura tecnica	1
H11X Disegno	1
I05B Fisica tecnica ambientale	1

Tabella D.1.2.

Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria edile

Codifica e denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
H07B Tecnica delle costruzioni	1
H08B Architettura tecnica	1
H08B Tecnica e produzione edilizia	1
H10A Composizione architettonica e urbana	3
H11X Disegno	1
H12X Storia dell'architettura	1
H12X Storia dell'architettura; L25C Storia dell'arte contemporanea	1
H13X Restauro; H08A Architettura tecnica	1
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica, H14B Urbanistica	1
N10X Diritto amministrativo; P01J Economia regionale; Q05A Sociologia generale; Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio	1
H03 Strade, ferrovie ed aeroporti; H05X Topografia e cartografia; H07A Scienza delle costruzioni; H07B Tecnica delle costruzioni; H08A Architettura tecnica; H08B Tecnica e produzione edilizia; H10A Composizione architettonica e urbana; H11X Disegno; H14A Tecnica e pianificazione urbanistica; H14B Urbanistica; I05B; Fisica tecnica ambientale; I14A Scienza e tecnologia dei materiali; I17X Elettrotecnica	2

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 30 agosto 1996

Il rettore: MISTRETTA

96A5811

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996, registrato alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 luglio 1996 al n 803/1, la S.I.A.E. è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 755.000 000, due unità immobiliari affiancate al secondo piano dello stabile sito in Pavia, viale Cesare Battisti n 54, e due autorimesse al seminterrato dello stesso stabile, da destinare agli uffici della propria sede di Pavia come da atto stipulato in data 13 dicembre 1991, repertorio n 9525, dal dott Roberto Borri, notaio in Vigevano

96A5831

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche».

Il decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1996.

96A5893

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 7218 del 9 novembre 1995 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Italo Picini, la donazione di un dipinto dal titolo «Donne di Longarone» (cm 70 × 120) del valore commerciale di L. 5.000 000

Con decreto del prefetto di Chieti n 3386 del 31 gennaio 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer S p.a. di Milano la donazione di una centrifuga da tavolo a lettura analogica mod 4232 ALC, e un equipaggiamento rotante per detto mod 026.1 a 4 posti, del valore di L. 2 688 640 da destinare alla cattedra di geriatria diretta dal prof Giuseppe Abate

Con decreto del prefetto di Chieti n 3761 del 31 gennaio 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della società Pharmacia S p.a. di Milano la donazione di una serie di apparecchiature del valore commerciale di L. 70.216 000, da destinare alla cattedra di farmacologia I della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 3387 del 13 marzo 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sanofi Wintrhop S.p.a. di Milano la donazione di L. 50 000 000 da destinare al finanziamento della ricerca scientifica condotta dal prof. Carlo Patrono con la seguente ripartizione:

a) L 1 500 000 ritenuta del 3% a favore dell'Ateneo come da deliberazione del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1994.

b) L. 35 000.000 per spese di funzionamento.

c) L. 13.500 000 per acquisto di attrezzature

Con decreto del prefetto di Chieti n. 3388 del 13 marzo 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pharmacia S.p.a. di Milano la donazione di L. 50.000.000 da destinare al finanziamento della ricerca scientifica condotta dal prof. Carlo Patrono con la seguente ripartizione:

a) L. 1.500.000 ritenuta del 3% come da deliberazione del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1994;

b) L. 16.800.000 per la istituzione di borse di studio con caratteristiche analoghe a quella bandita dal C.N.R. per il progetto finalizzato «FATMA»;

c) L. 12.000.000 per istituire contratti ex art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

d) L. 12.500.000 per spese di funzionamento;

e) L. 7.200.000 per l'acquisto di piccole attrezzature, qualora le spese di investimento non possano essere effettuate su altri fondi.

96A5834

Autorizzazione all'Università di Napoli II ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Caserta n. 281 del 15 maggio 1996 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta BYK Gulden Italia S.p.a. la donazione di un PC IBM System mod. 8560 (hardware+software) per un valore commerciale di L. 500.000 + IVA.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 294 del 15 maggio 1996 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Farmila Dermical S.r.l. la donazione consistente in un Frigitronics Crio Surg contenitore da lt. 30 per un valore commerciale di L. 3.594.000 + IVA.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 411 dell'11 giugno 1996 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta A.I.S.C. - Roma la donazione consistente in materiali audiovisivi del valore di L. 7.000.000:

schermo di proiezione a cavalletto mt 2,00 × 2,00;

videoregistratore VHS da tavolo Panasonic tipo NV-SD450 a 4 testine e telecomando agli infrarossi;

videoproiettore a cristalli liquidi marca Sharp tipo XV-320;

scheda video per agganciamento a computer.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 416 dell'11 giugno 1996 l'Università degli studi di Napoli II, sede di Caserta, è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Tecnomedical - Napoli, la donazione consistente in un saturimetro Nellcor N-200 del valore commerciale di L. 4.200.000.

96A5833

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale parte prima, prescelto con la somma di **L. 96 000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 6 0 9 6 *

L. 1.400